

(N. 2227)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2665)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**
(ROMITA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(MARTINO)

col **Ministro dell'Interno**
(TAMBRONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(MORO)

col **Ministro delle Finanze**
(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**
(MEDICI)

col **Ministro della Difesa**
(TAVIANI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(COLOMBO)

col **Ministro dei Trasporti**
(ANGELINI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(CORTESE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 NOVEMBRE 1957

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un nuovo testo delle norme concernenti la disciplina della circolazione, in sostituzione di quelle approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il nuovo testo dovrà risultare informato ai seguenti criteri:

1) attuazione di una disciplina della circolazione organica e il più possibilmente unitaria per tutto il territorio nazionale;

2) adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione, della guida dei veicoli di ogni genere e della condotta degli animali che sia adeguata alle

moderne esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali;

3) adeguamento agli accordi internazionali che disciplinano la materia;

4) determinazione delle autorità centrali e periferiche competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di urgenza;

5) attuazione del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto situazioni o interessi locali;

6) semplificazione dei procedimenti amministrativi, ferma restando la necessità di adeguate garanzie per i cittadini.

Il Governo ha altresì facoltà di:

a) prevedere nuovi reati in relazione alla nuova disciplina della circolazione e modificare le sanzioni penali vigenti, purchè non si superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire 20.000, salvo casi speciali nei quali sia messa in pericolo la sicurezza della circolazione e per i quali le pene pecuniarie possono giungere nel massimo fino a lire 200.000;

b) stabilire norme di procedura sull'accertamento delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale, che tengano conto delle particolari esigenze della materia.